

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2011

che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione della Repubblica di Mauritius, delle Seychelles e del Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2011) 4322]

(2011/377/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2008/603/CE della Commissione⁽²⁾, adottata il 17 luglio 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007, in considerazione della particolare situazione della Repubblica di Mauritius riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con le decisioni della Commissione 2009/471/CE⁽³⁾ e 2010/560/UE⁽⁴⁾ è stata concessa una proroga alla suddetta deroga temporanea. Il 27 dicembre 2010 la Repubblica di Mauritius ha chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. In base alle informazioni ricevute dalla Repubblica di Mauritius le catture di tonno rimangono a livelli insolitamente bassi anche rispetto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata e a motivo dei problemi di pirateria nell'Oceano indiano, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- (2) Con la decisione 2008/691/CE della Commissione⁽⁵⁾, adottata il 14 agosto 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione delle Seychelles con riguardo

alle conserve di tonno. Con le decisioni 2009/471/CE e 2010/560/UE è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea. In conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, l'8 novembre 2010 le Seychelles hanno chiesto, per 4 000 tonnellate di conserve di tonno, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Per la prima volta, le Seychelles hanno chiesto una deroga alle norme di origine per i filetti di tonno. La richiesta riguardava una quantità pari a 1 000 tonnellate. Secondo le informazioni trasmesse dalle Seychelles, le catture di tonno rimangono molto scarse anche rispetto alle normali variazioni stagionali. Inoltre, la minaccia di pirateria ha causato una riduzione dei giorni di pesca in zone molto pescose ma ad alto rischio. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

- (3) In considerazione della particolare situazione del Madagascar, con la decisione 2008/751/CE della Commissione⁽⁶⁾, adottata il 18 settembre 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con le decisioni 2009/471/CE e 2010/560/UE della Commissione è stata concessa una proroga alla suddetta deroga temporanea. L'11 gennaio 2011 il Madagascar ha chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Il 28 gennaio 2011 il Madagascar ha comunicato informazioni supplementari. Dalle informazioni trasmesse da Madagascar, risulta che l'approvvigionamento di tonno originario resta difficile a causa dei problemi di pirateria nell'Oceano indiano. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- (4) Le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2010 in quanto prima di tale data l'accordo interinale di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe da un lato e l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE) non era entrato in vigore o non era applicato in via provvisoria.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 245 del 17.9.2010, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 225 del 23.8.2008, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 255 del 23.9.2008, pag. 31.

(5) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all'allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe devono essere sostituite dalle norme dell'accordo interinale di partenariato ESA-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2011. Sebbene la deroga vada concessa nel 2011, la situazione generale, comprensiva dello stato di ratifica dell'accordo interinale di partenariato ESA-UE, sarà rivista nel 2012.

(6) È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all'Unione europea, nonché una transizione armoniosa verso l'accordo interinale di partenariato economico ESA-UE. Occorre pertanto prorogare le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE con effetto dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

(7) Quando l'accordo interinale di partenariato ESA-UE che hanno sottoscritto entrerà in vigore o sarà provvisoriamente applicato, la Repubblica di Mauritius, le Seychelles e il Madagascar beneficeranno di una deroga automatica alle norme di origine per il tonno della voce SA 1604 in virtù delle pertinenti disposizioni del protocollo sull'origine allegato a tale accordo. Non è opportuno concedere con la presente decisione deroghe a norma dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato ESA-UE. Le parti ESA firmatarie dell'accordo hanno pertanto sottoscritto una dichiarazione politica unilaterale concernente le deroghe per il tonno concesse nel 2011, in virtù della quale i paesi in questione rinunciano al quantitativo globale annuo della deroga automatica per il 2011 qualora l'accordo sia applicato in via provvisoria o entri in vigore nel corso di detto anno. Di conseguenza, per il 2011 i volumi del contingente devono essere stabiliti a 3 000 tonnellate di conserve di tonno e a 600 tonnellate di filetti di tonno sia per la Repubblica di Mauritius che per le Seychelles e a 2 000 tonnellate di conserve di tonno e a 500 tonnellate di filetti di tonno per il Madagascar.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/603/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dalla Repubblica di Mauritius e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011»;

2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/691/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dalle Seychelles e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.»;

2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2008/751/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.»;

2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2011.

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

*ALLEGATO I**«ALLEGATO*

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1668	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	3 000 tonnellate
09.1669	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	600 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	600 tonnellate
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	600 tonnellate
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	600 tonnellate

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA ex 16.04.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1666	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	3 000 tonnellate
09.1630	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	600 tonnellate

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA ex 16.04.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1645	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	2 000 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	2 000 tonnellate
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	2 000 tonnellate
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	2 000 tonnellate
09.1646	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	500 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	500 tonnellate
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	500 tonnellate
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	500 tonnellate

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA ex 16.04.»